

deiussoe per le cauzioni degli esattori delle imposte dirette.

Il Direttore Generale espone che, in seguito ai voti espressi dagli esattori delle imposte dirette per essere autorizzati a prestare le cauzioni esattoriali, fino a metà del loro ammontare, mediante polizze fideiussorie da rilasciarsi da istituti di assicurazione, l'On. Ministero delle Finanze in data 1.º luglio 1930-VIII ha invitato questo Istituto a studiare opportunamente la importante questione per poter prendere al riguardo una conseguente determinazione.

Mentre questo Istituto procedeva agli studi necessari, è stato emanato il R. D. L. 6-11-1930-IX N.º 1465 concernente modificazioni al testo unico di legge sulla riscossione delle Imposte Dirette 17-10-1922 N.º 1401; e successivamente, per la conversione in legge di detto R. D. L., l'On. il Ministro delle Finanze, ha presentato su due rami del Parlamento un disegno di legge che all'art. 25 *sexies* prevede la concessione agli Esattori delle Imposte Dirette della facoltà di prestare non oltre la metà dell'ammontare delle cauzioni